

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3378

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAGGI, SPECCHIA e BUCCIERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1998

—————

Norme a tutela della denominazione di origine protetta della
ciliegia del sud-est barese

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La cerasicoltura italiana sta attraversando una fase di stasi con tendenza al regresso, pur in presenza di una domanda in leggero aumento. La citata tendenza trae motivo da una serie di cause colturali, naturali ed economiche, che distolgono l'attenzione verso questa coltura, specialmente in Italia settentrionale. Di fronte a questo andamento nazionale è emblematico considerare il progressivo e costante sviluppo che detta coltura sta vivendo nella regione Puglia e, in modo particolare, nella provincia di Bari. Infatti, in Puglia il ciliegio è particolarmente addensato a coltura in provincia di Bari.

I dati di produzione (nel barese) continuano ad essere fortemente sottostimati dalle statistiche ufficiali. Secondo indagini condotte nelle principali aree cerasicole della regione, la produzione media annua pugliese sarebbe pari a 300.000 quintali, prevalentemente prodotti nel barese per il 95 per cento con tendenza ad un progressivo aumento nei prossimi anni. Da un quindicennio a questa parte, quindi, la cerasicoltura barese risulta essere l'unica ad attraversare una fase di decisa espansione.

L'espansione della cerasicoltura è stata senza dubbio propiziata da un sensibile aumento in assoluto della domanda, per quantità e per valore, ma è stata resa possibile dalla concomitanza di alcune favorevoli circostanze: sotto l'aspetto sociale, quella di essere rimasta prerogativa quasi esclusiva dell'impresa piccolo - coltivatrice che fa largo uso di manodopera familiare dedita in maggioranza, con impiego *part time*, al lavoro agricolo. Per quanto riguarda l'ambiente, la cerasicoltura mostra di aver trovato ottime condizioni nelle «terre rosse» pugliesi, poggianti su roccia calcarea, prive di risorse idriche e nelle caratteristiche clima-

tiche della regione. Ad una siffatta e prorompente espansione deve necessariamente seguire un imponente impegno nella commercializzazione e nella valorizzazione economica dell'intera cerasicoltura del sud-est barese. Questo impegno deve passare attraverso la sinergia sia di alcuni organi istituzionali, sia attraverso la volontà e lo spirito organizzativo degli operatori del settore. In passato più volte si è cercato di mettere a punto alcuni interventi per poter meglio salvaguardare e sviluppare il settore cerasicolo ma è più volte scaturita l'esigenza di dover individuare un marchio, un'etichetta che contraddistinguesse questa produzione. Oggi più che mai, con l'allargamento della concorrenza nazionale ed internazionale, l'esigenza di far capo ad un prodotto a denominazione di origine geografica protetta appare imprescindibile. Anche perchè è nostro interesse salvaguardare quelle innate caratteristiche organolettiche e varietali delle ciliegie del sud-est barese che, per via del tutto naturale, hanno trovato nel nostro ambiente la loro massima espressione di qualità.

Nell'individuare e delimitare le aree geografiche non possiamo prescindere dalle condizioni generali che hanno portato la cerasicoltura barese ad ottimi livelli. Questa alta competitività si fonda inizialmente sul ridotto sviluppo degli alberi: questo, a sua volta, è il risultato di una felice interazione tra le terre rosse del cretaceo, poggianti su roccia calcarea più o meno fessurata e priva di risorse irrigue, ed il portainnesto, il megaleppo, che solo in quei terreni riesce a limitare il proprio metabolismo e, quindi, l'accrescimento in altezza degli alberi. Le possibilità di espansione della cerasicoltura non potranno prescindere da questa considerazione di fondo e dovranno, pertanto, es-

sere strettamente subordinate al reperimento di aree idonee, purchè ad altimetria non eccessiva, ma tale da consentire di contenere il calendario di maturazione entro estremi ragionevoli, soprattutto quanto a tardività, nei riguardi delle cerascolture concorrenti.

Appaiono evidenti, a questo punto, le motivazioni per cui si richiede una legge che comporti il riconoscimento e la tutela della ciliegia del sud-est barese. Infatti, è opportuno che sia data ad un prodotto dalle siffatte caratteristiche organolettiche e varietali il giusto riconoscimento che gli permetta di collocarsi su un piano di eccellenza e qualificazione. D'altra parte, il pro-

gressivo aumento delle aree coltivate ed il conseguenziale sconfinamento della coltura in quelle zone di non spiccata vocazione ci obbliga a salvaguardare ed a supportare i produttori negli sforzi comuni tendenti alla valorizzazione ed al riconoscimento di quelle caratteristiche in premessa citate. Tali tentativi vanno rinforzati riconoscendo e tutelando mediante un disegno di legge sulla denominazione della «ciliegia del sud-est barese» sia per rivalutare sul piano economico sociale lo sviluppo di tutto il settore, sia per meglio tutelare e salvaguardare il consumatore nella fase di acquisto del prodotto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La denominazione di origine protetta della «ciliegia del sud-est barese» è riservata al prodotto che corrisponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

1. La denominazione «ciliegia del sud-est barese» è riservata alle varietà di piante di ciliegio Ferrovia e Bigarreau le cui fasi di produzione hanno luogo nell'area geografica comprendente parte del territorio della provincia di Bari ed individuata nell'ambito della provincia dai seguenti limiti territoriali comprendenti i territori amministrativi dei comuni di:

a) Acquaviva delle Fonti, Castellana Grotte, Conversano, Casamassima, Turi, Rutigliano, Gioia del Colle, Mola di Bari;

b) Alberobello, Noci, Putignano, Locorotondo, Fasano, Monopoli, Cassano delle Murge.

2. Le caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti prodotti dalle piante di cui al comma 1 devono essere determinate dai particolari metodi della tecnica di produzione e dalle condizioni proprie dell'ambiente di insediamento dei frutteti.

3. Possono inoltre usufruire della denominazione di cui al comma 1 anche le varietà di piante considerate simili dagli organi competenti individuati dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

Art. 3.

1. La «ciliegia del sud-est barese» deve essere prodotta nei territori dei comuni del-

la provincia di Bari indicati nelle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Il prodotto denominato «ciliegia del sud-est barese», tranne la prerrefrigerazione, non deve subire alcun trattamento di conservazione ivi compresa la congelazione.

Art. 4.

1. La «ciliegia del sud-est barese» deve essere prodotta in base alle seguenti disposizioni:

a) le varietà di piante prodotte devono essere propagate su portainnesti autoctoni per le colture in asciutto, mentre è possibile utilizzare altri portainnesti per le colture irrigue;

b) la tecnica colturale deve avvalersi delle moderne acquisizioni scientifiche in materia di sesto di impianto, tecnica di allevamento e di interventi di potatura produttiva, mediando comunque attraverso la pluriennale esperienza degli operatori del settore maturata in maniera empirica su detta coltura;

c) le drupe devono possedere le caratteristiche tecniche che contraddistinguono ciascuna varietà di piante e per ciascuna di esse devono essere individuati due parametri commerciali secondo la pezzatura: prima e seconda scelta;

d) la lotta contro gli attacchi dei fitofagi e delle crittogame deve essere impostata con criteri di lotta guidata, evitando interventi di lotta a calendario, economicamente dispendiosi e, dal punto di vista sanitario, dannosi sia per gli operatori del settore sia per gli stessi consumatori.

Art. 5.

1. Ogni singolo produttore dell'intera area geografica individuata nella denominazione di origine protetta deve farsi carico di compilare i quaderni di campo, nei quali saranno riportati tutti gli interventi fitosanitari apportati sulle colture.

Art. 6.

1. L'epoca di raccolta delle drupe deve essere, compatibilmente con le condizioni climatiche stagionali, rigorosamente individuata singolarmente per ogni zona produttiva attraverso strumenti tecnici, tali da offrire un prodotto di adeguata manipolazione commerciale.

Art. 7.

1. La «ciliegia del sud-est barese» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:

a) consistenza e turgidità della drupa a polpa succulenta;

b) drupa colore rosso porpora di aspetto brillante con pedicello di colore verde perlato;

c) drupa dal sapore dolce e gradevole la cui fragranza organolettica la distingue a livello europeo.

Art. 8.

1. La «ciliegia del sud-est barese» deve essere immessa al commercio provvista del particolare contrassegno e sigillo atti a garantire l'origine e l'identificazione del prodotto.

Art. 9.

1. Le imprese produttrici della «ciliegia del sud-est barese», per quanto attiene a tale specifica produzione, sono tenute a consentire ispezioni nei locali della loro attività, nonché controlli, verifiche, esami relativi a: campionamento del prodotto, metodi di produzione, tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza delle ciliegie corrisponde ai requisiti prescritti.

2. Le imprese produttrici hanno l'obbligo di registrare, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, la propria specializzazione produttiva specificando la superficie coltivata, l'agro comprensoriale, le varietà di piante prodotte e la relativa potenzialità produttiva espressa in quantità per ettaro.

3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari deve certificare la specializzazione produttiva di cui al comma 2 per ogni singola impresa produttrice.

4. Ai sensi della presente legge si intende per produttore l'impresa che, situata nella zona di produzione, compia tutte le operazioni di lavorazione della «ciliegia del sud-est barese» e sia autorizzata a norma delle vigenti leggi sanitarie.

Art. 10.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e per le politiche agricole, sentita la regione Puglia, sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:

a) le modalità, le fasi di produzione e di commercializzazione della «ciliegia del sud-est barese» sulla base degli usi tradizionali, costantemente conservati nel tempo, in forza dei quali la «ciliegia del sud-est barese» garantisce le proprie caratteristiche qualitative;

b) le modalità per la tenuta dei quaderni di campo, dei registri e della documentazione di cui agli articoli 5 e 9;

c) l'individuazione dei contrassegni di cui all'articolo 8;

d) gli organismi per la vigilanza;

e) i sistemi di controllo della produzione della «ciliegia del sud-est barese» e dell'applicazione del sigillo e dei contrasse-

gni, atti a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge;

f) l'incarico al consorzio intercomunale dei comuni appartenenti alla citata area geografica assieme alle cooperative ortofrutticole dei medesimi comuni, di definire le modalità per l'uso della denominazione di origine protetta e la sua gestione, nonché la vigilanza sulla produzione e sul commercio della «ciliegia del sud-est barese». Tale consorzio deve:

1) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori operanti nella zona delimitata dall'articolo 2;

2) essere retto da uno statuto che consenta, su richiesta, l'ammissione nel consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore che abbia i propri appezzamenti nella zona di cui all'articolo 2 ed operi ai sensi delle presenti norme;

3) offrire la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un efficace attuazione dei compiti di vigilanza.

2. Lo statuto del consorzio di cui alla lettera f) del comma 1 ed ogni sua eventuale modifica sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per le politiche agricole. Ai medesimi Ministri compete anche ogni controllo sul finanziamento del consorzio stesso.

Art. 11.

1. La produzione e la commercializzazione sotto la denominazione di cui all'articolo 1 di «ciliegia del sud-est barese», mancante dei requisiti e delle caratteristiche merceologiche prescritte dalla presente legge, sono punite a norme delle vigenti leggi in materia di frodi, ed è altresì vietato l'uso della predetta denominazione accompagnata da qualificativi di qualsiasi genere, che costituiscano deformazioni della denominazione stessa, nonché l'uso di denominazioni atte a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 12.

1. La contraffazione, l'alterazione e l'uso illecito dei sigilli e dei contrassegni di cui all'articolo 8 sono puniti, oltre che a norma dell'articolo 11, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire cinque milioni, a seconda della gravità o recidività dell'azione commessa.

2. Qualsiasi impedimento all'effettuazione delle verifiche di cui all'articolo 9 e la tenuta di una falsa documentazione sono puniti con una multa da lire due milioni a lire cinque milioni.

